



MONAL. DC, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, Svizzera

Per e-mail e posta separata:

Ai servizi sociali
cantionali

Vostro riferimento:
Nostro riferimento: MS / BOSDA

Berna, 1° febbraio 2020

Circolare: aiuto sociale urgente agli Svizzeri e alle Svizzere all'estero che soggiornano temporaneamente in Svizzera.

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 1° gennaio 2020 la presente comunicazione sostituisce la circolare dell'Ufficio federale di giustizia ai servizi sociali cantionali del febbraio 2008.

Il 1° novembre 2015 è entrata in vigore la legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)¹. La relativa ordinanza (ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero [ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst])² disciplina, all'articolo 41 capoversi 2-5, il sostegno degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero che si trovano in una situazione d'emergenza durante un soggiorno temporaneo in Svizzera e necessitano di un aiuto sociale urgente. L'aiuto di emergenza è fornito dal Cantone di dimora. Qui di seguito attiriamo la vostra attenzione su alcune novità.

L'ordinanza sugli Svizzeri all'estero non specifica in dettaglio tutte le disposizioni che i servizi sociali cantionali e comunali devono seguire per richiedere alla Confederazione il rimborso dell'aiuto sociale urgente prestato. Ad esempio, occorre prestare attenzione al fatto che siano presi in considerazione gli eventuali mezzi finanziari a disposizione degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero richiedenti. Va inoltre osservato che se la situazione finanziaria migliora, le prestazioni ricevute devono essere rimborsate.

Per una buona collaborazione sono importanti in particolare i punti elencati di seguito

¹ RS 195.1

² RS 195.11



A prescindere dalla loro situazione finanziaria nel Paese di domicilio o di accoglienza, i cittadini svizzeri domiciliati all'estero che soggiornano solo temporaneamente in Svizzera possono trovarsi in una situazione d'emergenza e richiedere il sostegno del Cantone di dimora o del Comune. La Confederazione rimborsa successivamente le spese finanziarie sostenute se sono soddisfatti i seguenti criteri:

1. la persona interessata è una Svizzera o uno Svizzero all'estero ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge sugli Svizzeri all'estero;
2. si tratta di un caso di emergenza comprovato in analogia all'articolo 13 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza, LAS)³;
3. si tratta di una persona bisognosa ai sensi dell'articolo 22 della legge sugli Svizzeri all'estero;
4. il Cantone di dimora o il Comune ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per farsi rimborsare le spese di aiuto sociale e che questi sforzi non hanno avuto successo. L'autorità deve dimostrare i suoi sforzi mediante documenti giustificativi.

Si presume che una persona che vive all'estero e soggiorna temporaneamente in Svizzera sia in grado di finanziare il proprio viaggio di ritorno. In singoli casi va tenuto presente che:

- secondo il concetto di emergenza (art. 13 LAS), è possibile versare un sostegno finanziario solo fino alla prima data possibile di ritorno nel Paese di domicilio;
- una proroga del soggiorno oltre questa data è possibile solo in casi eccezionali, ad esempio in caso di decesso o di malattia grave in famiglia; la proroga deve essere concordata con la Confederazione;
- il finanziamento del viaggio di ritorno è possibile solo in casi eccezionali, d'intesa con la Confederazione;
- occorre esercitare cautela in caso di pagamento per acquisti importanti.

2. Trattamenti ospedalieri in casi di emergenza

Se un trattamento ospedaliero è indispensabile a causa dell'emergenza, va osservato che:

- l'aiuto medico d'urgenza comprovato è finanziato solo finché la persona non è in grado di viaggiare;
- un'incapacità di viaggiare prolungata va comprovata con un certificato medico e riesaminata regolarmente; è coperto soltanto il trattamento medico necessario (p. es. non la riabilitazione). Non appena il medico reputa la persona nuovamente in grado di viaggiare, le spese sono rimborsate soltanto fino alla prima data possibile di ritorno nel Paese di domicilio;
- la persona deve essere affiliata per tempo a una cassa malati non appena si constata che il soggiorno temporaneo diventerà una permanenza definitiva e comporterà il trasferimento di domicilio in Svizzera.

³ RS 851.1



3. Notifica delle domande di rimborso dell'aiuto sociale prestato

Per segnalare un possibile caso di sostegno, vi invitiamo a compilare in tutte le sue parti e firmare il modulo allegato AS 2 (a) e a inviarcelo il più presto possibile. L'obbligo di rimborso della Confederazione si estingue dopo tre anni dall'insorgere delle spese. Le spese amministrative del Cantone di soggiorno non vengono rimborsate. La Sezione Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero è a vostra disposizione per qualsiasi domanda.

Cordiali saluti

Alessandro Monti
Caposettore

Daniela Boschetti-Häring
Capo supplente

Allegato modulo AS 2 (a)



Informazioni sull'autorità cantonale/comunale:

Notifica Entro 60 giorni dall'approvazione della richiesta dell'utente da parte dell'autorità cantonale o comunale, occorre informare la Confederazione (Direzione consolare (DC), Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero, Effingerstrasse. 27, 3003 Berna) inviando un'e-mail a: kdsas@eda.admin.ch.

Procedura in caso di aiuto sociale urgente secondo l'articolo 41 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst, RS 195.11): situazione d'emergenza di uno Svizzero o una Svizzera all'estero che soggiorna temporaneamente in Svizzera.

1. Cognome 2. Nome

3. Data di nascita 4. Luogo/luoghi d'origine

5. Cittadinanza/e; elencarle **TUTTE**:

6. Indirizzo temporaneo in Svizzera (incluso numero di telefono e indirizzo e-mail).....

7. Celibe/nubile

Coniugato/a¹: cognome e nome, data di nascita, luogo/luoghi d'origine, cittadinanza/e (elencarle tutte) del/della coniuge.....

Vedovo/a: cognome e nome, data di nascita e del decesso del/della coniuge

Divorziato/a: cognome e nome e data di nascita del/della coniuge divorziato/a

.....
luogo e data del divorzio

Separato/a legalmente: luogo e data della separazione

8. In caso di separazione: indirizzo del/della coniuge:

In questo modulo, il/la partner registrato/a è considerato come il/la coniuge

9. Figli (minorenni e maggiorenni) del/della richiedente e del/della suo/a coniuge

Cognome e nome Data di nascita Indirizzo Tutte le cittadinanze

.....
.....
.....
.....

Detentore/trice dell'autorità parentale (con potere decisionale) nel caso di figli minorenni:

.....

10. Genitori del/della richiedente e genitori del/della coniuge del/della richiedente:

Cognome e nome Data di nascita Indirizzo Tutte le cittadinanze

.....
.....
.....
.....

11. Persone che vivono nell'economia domestica del/della richiedente (cognome, nome, data di nascita, grado di parentela, cittadinanza/e)

.....
.....
.....

Richiedente

Coniuge

12. Luogo di nascita

.....

.....

13. Numero AVS

.....

.....

14. Lingua madre

.....

.....

15. Lingua preferita per la corrispondenza (it / ted / fr)

.....

.....

16. Altre lingue

.....

.....

17. Da quando si trova all'estero senza interruzione?
(indicare la data esatta)

.....

.....

18. Da quando vive nel paese di residenza?

.....

.....

19. In svizzera da quando?

.....

.....

20. Formazione professionale
 21. Attività attuale

Cancellare l'opzione non valida

Richiedente

Coniuge

a) Salario
 b) Altre entrate
 22. Patrimonio
 (in valuta locale)
 a) Proprietà immobiliare
 b) Titoli, risparmi
 23. Debiti
 a) Tipo di debito
 b) Rateazioni mensili

Richidente

Coniuge

24. Stato di salute
 25. Domanda di sostegno in corso
 presso

26. Esistono misure di protezione degli adulti? sì no

27. Assicurazione malattia

L'assicurazione malattia copre le cure mediche di pronto soccorso in Svizzera?

Richiedente

Coniuge

no sì, contributo annuo.....

no sì, contributo annuo.....

28. È stata stipulata un'assicurazione di viaggio?

Richiedente

Coniuge

no sì, contributo annuo.....

no sì, contributo annuo.....

29. Aiuto richiesto

Assunzione delle spese per il rimpatrio a/in

30. Causa della situazione di indigenza

.....

31.

a) Quali provvedimenti ha preso/sta prendendo per superare la situazione di indigenza?

.....

.....

.....

32. Osservazioni

.....

.....

**SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI PER EVITARE
RITARDI INUTILI NEL TRATTAMENTO DELLA DOMANDA**

Dichiarazione

Confermo l'esattezza e la completezza delle informazioni sopraindicate e di aver fornito informazioni veritiere e complete, in particolare per quanto riguarda la mia situazione finanziaria. Mi dichiaro disposto/a a fornire, se richieste, ulteriori informazioni sulla mia situazione personale alle autorità preposte all'aiuto sociale.

Prendo atto del fatto di essere tenuto/a, in linea di principio, a rimborsare le prestazioni finanziarie ricevute dalla suddetta autorità preposta alle questioni sociali (Cantone o Comune) a carico della Direzione consolare.

Data e firma del/della richiedente o del/della suo/a rappresentante:

.....

Data e firma del/della coniuge (vale anche per le coppie che vivono in concubinato e le coppie in unione domestica registrata) o del/della suo/a rappresentante:

.....

Per l'ufficio cantonale/per l'autorità comunale

1. Per quanto possibile, i dati del/della richiedente sono stati controllati dalle autorità cantonali o comunali in Svizzera?

no sì

2. In caso di ricoveri in ospedale o di trattamenti medici: si tratta di cure mediche di pronto soccorso?

no sì